

Allegato "B" all'atto N. 6749 del Repertorio - N. 5405 della Raccolta in data 2 luglio 2020

## STATUTO

dell'Associazione "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI FIRENZE – ONLUS"

### Titolo I – Denominazione e scopi

#### Art. 1


L'Associazione è costituita ai sensi degli arti 14 e ss. del Codice civile ed è denominata "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI FIRENZE – ONLUS" (d'ora in poi "Associazione" o "CSF"), con sede in Firenze, via de' Pucci, n. 2.

Alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del Decreto legislativo n. 117 del 2 luglio 2017 e conseguentemente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito dallo stesso decreto, l'Associazione assumerà la seguente denominazione: "Centro di Solidarietà di Firenze - ETS".

#### Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi del Codice del terzo settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e pertanto si propone di:

- a) operare nel campo del disadattamento e dell'emarginazione svolgendo una concreta azione a favore di quelle persone che, per ragioni diverse e in diverse forme, si trovano in situazioni di particolare difficoltà personale o sociale, più specificatamente per quanti cercano un aiuto concreto per liberarsi dalla tossicodipendenza;
- b) svolgere attività di studio e di ricerca sul disagio giovanile e l'emarginazione,



con raccolta ed elaborazione di dati; effettuare interventi orientati ad una corretta informazione sociale; svolgere specifiche attività di formazione e aggiornamento del personale proprio e di quello di istituzioni pubbliche e private, soprattutto in tema di tossicodipendenza;

c) lavorare alla prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza, collaborando con le istituzioni pubbliche e private e con le realtà operanti sul territorio, nella prospettiva di un miglioramento della qualità della vita personale e sociale.

### **Art. 3**

Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione si propone di svolgere attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore, nei seguenti ambiti:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie anche attraverso la gestione di strutture accreditate;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività è rimessa alle competenze dell'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 4**

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di personale volontario, dipendente o autonomo nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti normative.

L'Associazione non si caratterizza politicamente né confessionalmente; nei limiti delle possibilità concrete accoglie chiunque, senza discriminazioni di tipo sociale, razziale, economico, culturale, politico, confessionale; utilizza una struttura rigorosamente democratica e le sue cariche associative sono elettive e



gratuite.

## **Titolo II – Associati**

### **Art. 5**

Possono essere Associati dell'Associazione persone fisiche o istituzioni pubbliche e private di qualsiasi natura, senza distinzioni di ordine ideologico, politico o religioso, le quali:

- a) possano essere utili in qualche modo al raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione;
- b) siano ritenuti in grado di favorire il corretto funzionamento dell'Associazione attraverso una accertata disponibilità personale o una specifica competenza.

È esclusa espressamente una qualunque partecipazione temporanea alla vita Associativa ed ogni limitazione al diritto di voto.

### **Art. 6**

L'ammissione degli Associati è decisa dal Consiglio di Amministrazione. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare allo stesso una domanda scritta secondo il modello da questo previamente approvato.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro degli Associati.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di



amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi Associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione delle linee programmatiche dell'attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri Associativi;

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota Associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione;

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme



versate a titolo di quota Associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **Art. 7**

L'esclusione di un associato può essere decisa quando il medesimo:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi statutarî;
- b) danneggia moralmente o materialmente in qualche modo l'Associazione;
- c) non osserva le disposizioni statutarie o le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali;
- d) senza giustificati motivi, non adempie agli obblighi assunti verso l'Associazione e in particolare al pagamento della quota sociale.

### **Titolo III – Organi e funzionamento**

#### **Art. 8**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale degli Associati;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) L'Organo di controllo.

#### **Art. 9**

##### **Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale:

- a) è l'organo di indirizzo dell'Associazione
- b) rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti gli Associati;
- c) si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo,

economico e finanziario, contenente l'indicazione di beni, contributi e lasciti, e del bilancio sociale se redatto. Su convocazione del Consiglio di Amministrazione si può riunire anche ogni volta che lo ritenga necessario il Consiglio stesso o almeno un decimo degli Associati;

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli Associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per delega sino ad un massimo di 2 (due) Associati.

Si applicano i commi 4 e 5, dell'art.2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli Associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi Associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e le linee programmatiche dell'attività;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare e sulla



costituzione di garanzie reali sugli stessi;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata almeno un giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno metà degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

## **Art. 10**

### **Consiglio di Amministrazione**

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi Associativi.

In particolare sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività Associativa sulla base delle linee approvate


dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e proporre all'assemblea l'esclusione degli Associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività Associate;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente e dai cinque membri eletti dall'Assemblea Generale e resta in carica per quattro anni; il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i propri membri, il vicepresidente e il tesoriere con funzioni anche di segretario. Qualora durante tale quadriennio, per dimissioni o altra causa, venga a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, sarà sostituito dal primo dei non eletti dall'Assemblea, il Presidente, invece, dovrà essere eletto dall'Assemblea Generale. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti Associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle decisioni, in caso di parità, prevale il parere del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni quattro mesi su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Presidente stesso o due dei componenti.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione e tutte le altre cariche sociali sono gratuite, con la sola eccezione dei membri dell'Organo di controllo per i quali l'Assemblea può deliberare adeguato compenso nei limiti prescritti dalla Legge.

Non possono essere membri del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, anche a carattere temporaneo e a qualsiasi titolo, con l'Associazione.

#### **Art. 11**

##### **Presidente**

- a) è eletto direttamente dall'Assemblea Generale degli Associati e resta in carica per quattro anni;
- b) presiede l'Assemblea Generale e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, convoca il Consiglio stesso;
- c) attua il programma dell'Associazione definito dal Consiglio di Amministrazione; per questo assegna compiti e ruoli a ciascun membro dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie a garantire il rispetto delle norme statutarie e a favorire il buon andamento dell'Associazione;
- d) promuove le iniziative che ritiene più opportune nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private e di ogni realtà esterna all'Associazione;
- e) è munito di tutti i poteri necessari a rappresentare legalmente l'Associazione a tutti gli effetti: civili, penali, commerciali e giudiziari;
- f) presenta all'Assemblea Generale degli Associati il bilancio annuale predisposto

dal Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

g) in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente il quale non ha compiti propri ma solo su delega del Presidente.

Non può essere eletto alla carica di Presidente chi ha in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, anche a carattere temporaneo e a qualsiasi titolo, con l'Associazione.

## **Art. 12**


### **Organo di controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, dall'Assemblea, che ne stabilisce anche il numero dei componenti.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio



sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Titolo IV – Patrimonio, bilancio e libri Associativi**

##### **Art. 13**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.



Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge l'associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli Associati.


Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge l'associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali.

#### **Art. 14**

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività anche in modo occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi Associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri Associativi mediante richiesta scritta al Presidente contenente gli estremi degli atti oggetto di richiesta di consultazione. Le modalità di consultazione e copia degli stessi sono oggetto di specifico regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.



## **Titolo V – Volontari e lavoratori**

### **Art. 15**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e con le modalità previste dalla Legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **Art. 16**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

## **Titolo V – Scioglimento e norme di rinvio e transitorie**

### **Art. 17**

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati.

### **Art. 18**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.


### **Art. 19**

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del terzo settore.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività



direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI FIRENZE – ONLUS" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, comma 6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997, se applicabile;

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

FIRMATO CAPRETTI ENZO

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

Copia composta di 13 fogli conforme all'originale riferito al me Dott. MARCO CASINI Notaio in Firenze.  
AD OS PARTE  
Firenze, li - 3 AGO. 2020



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Marco Casini'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'MARCO CASINI' at the top and 'NOTAIO IN FIRENZE' at the bottom. The center of the seal features a map of Italy.



**Marco Casini**  
**NOTAIO**

REPERTORIO N. 6749

RACCOLTA N. 5405

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi (2020), il giorno due (2) del mese di Luglio in Firenze, Via dell'Anconella n.3, presso il Salone San Frediano, alle ore diciassette e minuti cinque.

Registrato a Firenze

il 10/07/2020

Dinanzi a me **Avv. MARCO CASINI, Notaio in Firenze**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

al n. 23943

con € 200,00

**è presente il Signor**

- Capretti Enzo, nato a Sesto Fiorentino (Firenze) il giorno 28 Febbraio 1959, domiciliato per la carica in Firenze, Via de' Pucci n.2, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Associazione "**CENTRO DI SOLIDARIETA' DI FIRENZE - ONLUS**", con sede in Firenze, Via de' Pucci n.2, codice fiscale 94001100489, Associazione iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n.272 presso la Regione Toscana, iscritta al Registro Regionale delle Onlus-Sezione Provincia di Firenze, Associazione regolata dallo Statuto allegato al verbale ricevuto dal Notaio Mario Piccinini di Firenze in data 15 Febbraio 2012 Repertorio n.63949 Raccolta n.28212, registrato a Firenze il giorno 16 Febbraio 2012 al n.3369.

Il Comparsante, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi premette che a seguito di regolare convocazione inviata a tutti gli interessati nei modi previsti dall'Articolo 9 dello Statuto vigente, trovasi qui riunita in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria della predetta Associazione "**CENTRO DI SOLIDARIETA' DI FIRENZE - ONLUS**" per

discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno:**

- **Approvazione dello Statuto, anche a seguito dell'adeguamento alle Disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117, concernente la Riforma del Terzo Settore.**

Il Comparsente invita quindi me Notaio ad assistere allo svolgimento dell'Assemblea per redigerne il Verbale relativo.

Io Notaio dò atto che l'Assemblea si svolge come segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'Articolo 11 dello Statuto vigente e per designazione unanime dei presenti il Comparsente Signor Capretti Enzo, il quale constata e fa constatare che, oltre a se stesso, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti dell'Organo di Amministrazione i Signori:

- Borchi Patrizia, nata a Firenze il giorno 31 Dicembre 1959 - Vice Presidente
  - Bertoli Roberto, nato a Firenze il giorno 4 Giugno 1946 - Consigliere
  - Mirannalti Andrea, nato a Firenze il giorno 27 Settembre 1959 - Consigliere
  - Salerno Anna Maria, nata a Firenze il giorno 1 Novembre 1945 - Consigliere,
- mentre risulta assente giustificato Rossetti Piero, nato a Firenze il giorno 13 Settembre 1936.


Il Presidente dell'Assemblea dichiara che gli associati aventi diritto di intervenire ed esprimere il voto in assemblea sono numero 37 (trentasette) e che di essi sono presenti numero 26 (ventisei) associati personalmente e numero 10 (dieci) associati per delega, come risulta da elenco degli associati con diritto al voto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa volontà del Presidente concorde l'Assemblea.

Il Presidente dichiara di aver verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e la regolarità della costituzione della presente assemblea e dichiara dunque la presente Assemblea validamente costituita e quindi idonea a deliberare sull'antiesteso Ordine del Giorno, essendo l'Assemblea regolarmente convocata ed esistendo tutti i presupposti previsti dalla legge.

Il Presidente passando a trattare il punto all'Ordine del Giorno espone all'Assemblea le modifiche dello statuto che l'Organo di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche per la necessità di provvedere all'adeguamento dello statuto alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente illustra all'Assemblea il nuovo testo dello Statuto della Associazione, modificato anche nella numerazione e composto di numero 19 (diciannove) articoli, di cui propone l'adozione, soffermandosi di volta in volta sulle modifiche, integrazioni o aggiunte di maggiore rilevanza, esponendo in modo dettagliato le modifiche.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di modificare lo Statuto in tal senso, con le esposte modifiche necessarie per adeguare lo Statuto alla normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore e con ulteriori modifiche ed integrazioni ritenute opportune secondo le attuali esigenze della Associazione ed ampiamente illustrate all'Assemblea e quindi presenta a me Notaio il nuovo testo dello Statuto, precisando il Presidente che la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (articolo 4 comma 1 del Codice del Terzo settore) e che quindi l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle



comunicazioni con il pubblico fino alla operatività del suddetto Registro; precisa altresì il Presidente che in attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'articolo 104, secondo comma del Codice del Terzo settore medesimo, la Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Io Notaio dò quindi lettura all'Assemblea dello Statuto con le modifiche proposte, Statuto che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con il voto favorevole di 30 (trenta) associati, contrari due associati (Patrizia Borchì e Renato Casisa), astenuti quattro associati (Montanelli Piero, Rampi Mario, Mirannalti Andrea e Terpini Marco)

**delibera:**

- di approvare articolo per articolo ed integralmente nel suo complesso il nuovo testo di Statuto in conformità alle proposte del Presidente, Statuto che viene da me Notaio allegato al presente verbale sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane al Comparente ed all'Assemblea;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma singola, ogni necessario ed opportuno potere per lo svolgimento delle pratiche necessarie, finalizzate ad ottenere l'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche per tutti gli effetti di legge, ai fini dei necessari



adempimenti conseguenti e per ogni altra necessità connessa all'esecuzione del presente atto, nonchè al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena lo stesso verrà istituito, con facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al Componente, il quale lo ha approvato sottoscrivendolo con me Notaio in calce ed a margine del foglio intermedio alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Consta quest'atto di due fogli, scritti e dattiloscritti da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano; ne occupa pagine cinque e quanto fin qui della presente.

FIRMATO CAPRETTI ENZO

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO





Allegato "A" all'atto  
 N. 6749 del Repertorio  
 N. 5405 della Raccolta  
 in data 27/7/2020

Centro di Solidarietà di Firenze - ONLUS

Assemblea straordinaria del 2 luglio 2020


firme di presenza

(delegato/a)

- 1 Aloisi Giovanni
- 2 Bertoli Roberto
- 3 Borchi Patrizia
- 4 Brenzini Giovanni *Delega FANZANI*
- 5 Capretti Enzo
- 6 Carta Maria Grazia
- 7 Casabianca Mario
- 8 Casisa Renato
- 9 Checcacci Sandro
- 10 Checcucci Giulia *Delega FALLANI*
- 11 Covati Palari Emanuela
- 12 Danti Giuliana


*Enzo Capretti*

*Giuliana Danti*



13 Donatini Enrico

Donatini Enrico

14 Fallani Fulvio

Fallani Fulvio

15 Fioravanti Paolo

Fioravanti Paolo

16 Margheri Felli Maria

Margheri Felli Maria

17 Marucelli Virgilio

Marucelli Virgilio

18 Mirannalti Andrea

Mirannalti Andrea

19 Montanelli Piero

Montanelli Piero

20 Narbone Giovanni

Narbone Giovanni

21 Norsi Guiducci Franca *con delega ed AVOISI*

Norsi Guiducci Franca

22 Nuti Claudio

Nuti Claudio

23 Pallanti Giuseppe *con delega e Segretario*

Pallanti Giuseppe

24 Panerai Riccardo

Panerai Riccardo

25 Primicerio Mario *con delega*

Primicerio Mario

26 Rampi Mario

Rampi Mario

27 Rossetti Piero *con delega e Segretario*

Rossetti Piero

Rossetti Piero

*Stano Defetto*



28 Salerno Anna Maria

29 Salinelli Daniela

30 Sguanci Renzo

31 Simoncini Paola

Delega Faccini

32 Stinghi

Giacomino Delega Monti

33 Tarocco

Ostelio Delega Monti

34 Terpini

Marco con delega  
Montani Chi

35 Toraldo

Isabella

36 Velicogna

Francesco

37 Viviani

Alessandro


Isso Copetta

